



Alle ore 17,00 del 26-04-2024 in Triggiano, presso la sede operativa della ULET, via Oriente n 48, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere, deliberare e approvare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio consuntivo 2023.
- 2) Approvazione logo.
- 3) Cambio sede legale, motivazione e conseguenze.
- 4) Confederazione ed associazione a livello nazionale.
- 5) Discussione in merito alle attività svolte e da svolgersi e partecipazione dei soci.

Il presidente, Ressa Francesco, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di n° 38 soci (vedere allegato firme) che rappresenta il numero legale per la validità dell'assemblea chiama a fungere da segretaria la sig.ra Ottolino Maria che accetta. Si dichiara aperta la seduta e si procede ad illustrare e mettere in discussione il 1° punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il presidente dopo aver motivato l'importanza dell'approvazione in assemblea del conto già approvato all'unanimità dal direttivo, illustra sinteticamente il quadro del bilancio consuntivo 2023; passa, in merito, la parola al tesoriere che illustra le singole voci di entrata ed uscita del conto. Dopo gli opportuni chiarimenti, si passa alla votazione. All'unanimità il bilancio è approvato.

Si passa al 2° punto con la presentazione del logo. Si discute dei colori dello stesso e il presidente comunica che mentre lo schema del logo è quello illustrato, i colori dipendono dal tipo di locandina. L'assemblea prende atto e approva.

In merito al 3° punto il presidente comunica ai soci che è importante il cambio della sede legale per poter iscrivere l'associazione all'albo regionale delle UTE e attingere ai finanziamenti regionali. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità approva il cambio della sede legale da Triggiano via Rosselli 19 a Cellamare viale Vittorio Emanuele II, 28 e la modifica allo statuto.

Per il 4° punto all'o.d.g. il presidente comunica che vi sono due Confederazioni di associazioni a livello nazionale FEDERUNI con sede a Mola di Bari (BA) e UNITRE con sede a Torino. Si propone la confederazione con sede in Mola e l'assemblea approva.

In merito al 5° punto sulle attività si ritiene necessario un maggior dialogo e un aumento dei momenti di socializzazione (a costi contenuti) predisponendo allo scopo idonea modulistica per favorire eventuali proposte da parte dei soci. Fra le richieste: presentazione libri di docenti e non, uscite con pranzo a sacco, incontri in sede con personaggi custodi della cultura locale e la continuazione di eventi di arte. Alle ore 20,00 avendo esaurito gli argomenti l'assemblea viene sciolta. Letto approvato e sottoscritto.

La segretaria
Maria Ottolino

Ottolino Maria

Il presidente
Francesco Ressa

Agente Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il 24 GIU. 2025

al n. 2072 L'incaricato 3

ESENTE Andrea CORAIELLA

Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Università della terza e libera età- Centro di cultura permanente"
TRIGGIANO

(approvato con delibera assembleare n°1 del 27 settembre 2022
come modificato dall'assemblea straordinaria del 26/04/2024)

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.

È costituita, come previsto dalla legge, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, 28 - 70010 - Cellamare (Ba), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **"Università della terza e libera età - Centro di cultura permanente Triggiano A.P.S."** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 17/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con 'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

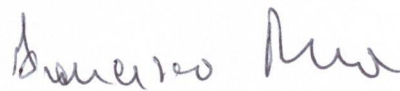
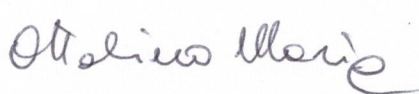
L'associazione "Università della terza e libera età- Centro di cultura permanente Triggiano A.P.S." più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati e di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione si propone di realizzare condizioni di promozione culturale sempre più ampie tramite la discussione, l'apprendimento e l'illustrazione di tematiche culturali e di iniziative varie tese ad aumentare la qualità della vita per un invecchiamento attivo e al raggiungimento delle finalità proprie di educazione permanente anche attraverso modalità di didattica a distanza se rese necessarie da ragioni di opportunità e/o da particolari situazioni ambientali.

In particolare persegue le seguenti finalità:

- contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati mediante l'attivazione di corsi su specifiche tematiche;
- favorire la cittadinanza attiva della persona adulta nella vita socioculturale della comunità di appartenenza mediante la realizzazione di mirate iniziative;
- operare un confronto tra le varie generazioni per la crescita culturale e sociale e per un rinnovato dialogo tra le generazioni;
- ottimizzare i rapporti di collaborazione con altre associazioni ed enti, pubblici o privati, anche non nazionali, che perseguano scopi o finalità analoghi e di uguale valore sociale; su decisione del Consiglio Direttivo, federarsi con organismi similari mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa;
- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del territorio, promuovendo studi, ricerche elaborati ed eventi di carattere socio-storico-scientifico-geografico con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e all'ecologia del territorio;
- tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e artistico nonché le tradizioni e i prodotti tipici locali, attraverso attività di ricerca e promozione culturale del turismo sociale e/o locale;
- ampliare e approfondire le competenze didattiche di educatori, docenti ed operatori sociali tramite corsi di formazione e aggiornamento;
- favorire e sostenere la ricerca e la divulgazione delle tematiche scientifiche e socio-culturali svolte direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che le svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- offrire e facilitare assistenza, inclusione e informazione sociale;
- favorire la comunicazione e la collaborazione con Istituzioni, Scuole, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;
- promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, Associazioni e Movimenti culturali;
- offrire collaborazione a quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere, sostenendo e agevolando il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo della collettività.

Art. 4.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: a titolo esemplificativo e non esaustivo, progettazione ed animazione di programmi socio-culturali, anche in rete, idonei a creare occasioni di promozione culturale e di socializzazione e di armonica integrazione delle varie generazioni con particolare attenzione ai problemi della terza età. Le attività didattiche si svolgono nell'arco dell'anno accademico che comincia il mese di ottobre e termina il mese di giugno dell'anno successivo e possono organizzarsi in:

- Conferenze;
- Corsi su specifiche tematiche;
- Seminari di approfondimento;
- Visite guidate a luoghi, mostre, eventi in relazione all'attività didattica;
- Corsi di educazione alla musica e al canto corale;
- Corsi di educazione motoria;



- Laboratori di manualità creativa e di arti espressive;
- Ogni altra attività di interesse culturale e di socializzazione organizzata nelle forme ritenute più opportune approvate da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale determinata di anno in anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'Associazione non pone limitazioni rispetto alle condizioni economiche e non applica discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita con l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa annuale e all'eventuale rilascio di una tessera associativa, salvo diversa deliberazione del C.D. in particolari situazioni.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (di norma pari a sette).

Possono essere Soci dell'Associazione sia persone fisiche maggiorenni sia persone giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino a realizzarli e che, pertanto, condividano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la



facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di accedere ai locali sede delle attività, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, purché iscritti da almeno 12 mesi, e di svolgere tutte le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di osservare un comportamento rispettoso nei confronti di persone e cose.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12.

Sono i soci che spontaneamente e liberamente mettono a disposizione il proprio tempo e i propri talenti a favore dell'Associazione e della Comunità.

Essi aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Soci sostenitori

Art. 13.

Sono riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario e si adoperano fattivamente, e per un congruo periodo di tempo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. La nomina a socio sostenitore avviene con delibera del Consiglio Direttivo, al quale è demandato in via esclusiva il preventivo accertamento dei requisiti innanzi accennati. I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

I soci che hanno reso servizi di notevole utilità ed importanza per la vita dell'Associazione e si sono quindi distinti per particolari meriti possono acquisire la qualifica di "Socio onorario".

La nomina a Socio Onorario avviene con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e pertanto non sono elettori e non sono eleggibili.

Lavoratori

Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato didattico-scientifico;
- f) organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;



- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19.

L'Assemblea convocata in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea convocata in via straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione a mezzo avviso affisso nella sede sociale o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, sms o con altri mezzi tecnologici con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- individua i componenti del Comitato didattico-scientifico;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale; nomina il Comitato didattico-scientifico e in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27.



Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Comitato didattico-scientifico

Art.29

Il Comitato Didattico Scientifico è composto: dal Presidente dell'Associazione, dal Direttore dei Corsi (scelto tra i docenti), da 3(tre) esperti scelti tra i soci o i corsisti.

Esso opera in collaborazione con il Consiglio Direttivo e ha funzioni di consulenza e proposta per l'organizzazione del P.O.F. e di altre eventuali iniziative culturali / eventi sul Territorio.

Il CDS costituisce un luogo di confronto, studio, programmazione ed implementazione; pertanto i suoi componenti svolgono i seguenti compiti:

1. fornire consulenze e proposte in merito al piano dell'offerta formativa, anche prevedendo modalità di didattica a distanza con l'utilizzo delle moderne tecnologie;
2. svolgere un ruolo di cerniera e di mediazione tra domanda e offerta;
3. promuovere iniziative a livello progettuale, organizzativo, attuativo anche in collaborazione con le Scuole e le altre Associazioni del Territorio;
4. attivare, in sinergia con il Consiglio Direttivo, il monitoraggio dei percorsi formativi con la relativa valutazione dei risultati;
5. promuovere un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, anche attraverso l'utilizzo del digitale e della tecnologia in genere;
6. curare, insieme ai tecnici preposti, la gestione e l'aggiornamento del Sito web dell'Associazione www.utecassanomurge.it

Il CDS dura in carica 4 anni accademici; si riunisce su convocazione del Presidente e per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, tutti gli esperti di cui, all'occorrenza, si ravvisi la necessità.

Per ottimizzare determinate procedure, i componenti del CDS possono procedere ad una suddivisione dei compiti stabiliti dal Comitato stesso.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del CDS individuato di volta in volta.

L'organo di controllo

Art.30

L'organo di controllo, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea dei soci anche al di fuori dei propri componenti fatte salve diverse condizioni previste dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 con i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al tesoriere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Libri sociali

Art. 35

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs.

117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni.

Art. 38

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norme transitorie

Art. 39

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore dopo la regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate competente. Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte della nuova Assemblea dei Soci, rimarranno in carica gli organi direttivi uscenti e saranno valide tutte le deliberazioni in merito all'entità delle quote associative annuali e delle quote di partecipazione alle attività, del programma dei corsi e degli eventi programmati per il nuovo anno accademico.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero rendersi necessarie in situazione di emergenza territoriale/nazionale regolamentate da normative emanate dal Governo regionale e/o centrale.

Norma finale

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Statuto così modificato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 21 c.c. a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26/04/2024.

Li, 26 aprile 2024

La Segretaria

Ottelino Mene

Il Presidente

Manfredi



Ma